PROPOSTE EMENDATIVE CISL

A.C. 3174-bis "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029"

Art. 5 (Modifiche al regime della c.d. cedolare secca)

All'articolo 5, comma 1, nel capoverso «360-quinquies», al comma 3, aggiungere i seguenti periodi:
«L'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento è subordinata alla previsione di un canone inferiore di almeno il 10 per cento al canone massimo applicabile all'immobile in base all'accordo territoriale vigente. Il rispetto di tale condizione è attestato da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale. In assenza dell'attestazione resta applicabile, ricorrendone i requisiti, l'aliquota di cui al comma 2.».

Motivazione.
La maggiore agevolazione al proprietario deve produrre un beneficio riconoscibile anche per il giovane inquilino. Il canone concordato e gli accordi territoriali costituiscono la sede per rendere verificabile questo collegamento.

Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «360-sexies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e di rafforzare il legame tra produttività e salario» con le seguenti: «ed al fine di incentivare i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro»;
b) al medesimo capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»;
c) al medesimo capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rinnovi contrattuali» con le seguenti: «rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»;
d) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I risparmi derivanti dalle modifiche apportate al comma 1, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2027, sono destinati alla copertura degli oneri di cui agli articoli 6-bis, 7, 8, 10, 10-bis, 10-ter e 45.».

Motivazione.
L'emendamento trasforma la detassazione in un incentivo al rinnovo dei contratti. Esclude i rinnovi firmati nel 2024, i cui aumenti sono già stati detassati nel 2026, e la riserva ai Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, per non premiare i contratti in dumping. La misura del Governo costa 984 milioni, con un beneficio medio minimo e senza legame con la produttività; il risparmio, stimato prudenzialmente in 400 milioni per il 2027, finanzia le proposte su contrattazione decentrata, welfare e partecipazione.

- **Premi di risultato: limite di reddito e incrementalità**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis (Limite di reddito e incrementalità dei premi di risultato).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d'impresa di cui all'articolo 228 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il limite di reddito di lavoro dipendente per l'accesso all'agevolazione è elevato a euro 90.000.
2. Per le imprese l'agevolazione di cui al comma 1 spetta per le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche in assenza di incrementi degli indicatori rispetto al periodo precedente, purché il contratto definisca i criteri di misurazione e verifica dei risultati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2027, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, e, a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

- **Lavoro notturno, festivo e a turni**

Art. 7 (Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente).
All'articolo 7, comma 1, capoverso «Art. 360-septies», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «Per gli anni dal 2026 al 2029» e le parole: «pari al 15 per cento» con le seguenti: «pari al 15 per cento per l'anno 2026 e al 5 per cento per gli anni dal 2027 al 2029»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a 40.000 euro» con le seguenti: «a 40.000 euro per l'anno 2026 e a 60.000 euro per gli anni successivi».
Conseguentemente, all'articolo 65, comma 1, capoverso «Art. 360-novies», sostituire le parole: «entro il limite di 800 euro» con le seguenti: «entro il limite di 1.500 euro», le parole: «pari al 15 per cento» con le seguenti: «pari al 5 per cento» e le parole: «a 50.000 euro» con le seguenti: «a 60.000 euro».

Motivazione.
Il Ddl proroga la misura a condizioni invariate, nonostante un utilizzo inferiore alle attese. Un'aliquota al 5% e un limite di reddito a 60.000 euro la rendono più efficace e la estendono al lavoro a turni dell'industria e dei servizi, dove si collocano molti redditi medi; la durata triennale dà certezza e pubblico e privato vengono allineati, mentre il 2026 resta regolato dalle condizioni attuali. Gli oneri non sono quantificati negli allegati e vanno stimati con il Dipartimento delle finanze.

- **Lavoro scomodo nel turismo, nei pubblici esercizi e nelle terme**

Art. 8 (Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)
All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «e per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027» con le seguenti: «e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, il trattamento integrativo è pari al 20 per cento ed è riconosciuto dal sostituto d'imposta, salvo espressa rinuncia del lavoratore, nel limite di spesa di 30 milioni di euro.";».

Motivazione.
Il Ddl proroga la misura solo fino a settembre e su richiesta del lavoratore, con un utilizzo molto basso (12,3 milioni). L'emendamento la estende a tutto il 2027, compresa la stagione invernale, porta il trattamento al 20% e lo rende automatico in busta paga. L'onere sale a 30 milioni, 17,7 in più rispetto al testo, coperti dalle risorse dell'art. 6.

- **Salute e sicurezza**

Modifiche alla disciplina dell'indennizzo del danno biologico e riduzione della franchigia INAIL
Dopo l'articolo (…) aggiungere il seguente
Al fine di rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali, e di garantire un ristoro economico anche per le menomazioni di minore entità, al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a), le parole: "pari o superiore al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al 3 per cento";
- b) alla tabella l'indennizzo del danno biologico in capitale, approvata con decreto ministeriale ai sensi del presente articolo, sono integrate le relative tabelle di computo per i gradi di menomazione compresi tra il 3 per cento e il 5 per cento.
Resta ferma l'erogazione della rendita diretta di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 dell'articolo 13 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'INAIL, si provvede all'aggiornamento delle tabelle di indennizzo in capitale per adeguarle alle disposizioni di cui al comma 1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione.
Con l'emendamento si punta ad allargare la platea dei beneficiari di indennizzo in capitale una tantum riconosciuto da INAIL a fronte di una riscontrata invalidità. Portando il limite minimo dal 5% al 3% si prevede si andranno a ricomprendere molteplici situazioni nelle quali ad oggi non viene riconosciuta l'invalidità (perché di grado inferiore alla soglia minima disposta) privando il soggetto di un ristoro economico costante, utile per fronteggiate le spese, ma soprattutto la ridotta (o quanto meno limitata) possibilità di svolgere la propria mansione.

Art. 9 (Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)
All'art. 9, (Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario),
al comma 1, lettera b), dopo le parole "e fino a", sostituire "55.000" con "60.000"; al comma 1 lettera c) sostituire "55.000 con 60.000".
Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
"5-ter. Per i contribuenti con reddito imponibile pari o superiore a 120.000 euro l'imposta lorda, determinata ai sensi del citato articolo 11, è incrementata di un importo fisso pari a 1.000 euro."
"5- quater. Per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 100.000 euro e fino a 120.000 euro, l'incremento di cui al comma 5-ter si applica proporzionalmente alla quota di reddito che eccede i 100.000 euro, applicando la formula: 1.000x ((120.000 - reddito imponibile) /20.000)."

Motivazione.
La norma mira ad estendere il limite superiore del secondo scaglione di reddito per l'anno 2027 a 60.000 euro, neutralizzando tale beneficio per i percettori di redditi complessivi pari o superiori a 120.000 euro. La transizione dei guadagni viene gestita gradualmente per evitare che un contribuente con 119.999 euro di reddito ottenga una riduzione piena d'imposta di 1.000 euro, mentre chi guadagna 120.000 euro si trovi a perdere improvvisamente tale riduzione e a pagare di fatto un'imposta lorda superiore di 1.000 euro solo per aver guadagnato un euro in più, con conseguenze paradossali sul reddito netto. Con la formula di décalage inserita, infatti, il beneficio pieno di 1.000 euro in termini d'imposta lorda si riduce gradualmente a partire da 100.000 euro in su (ad esempio nel caso di un reddito di 110.000 euro il beneficio risulterebbe di 500 euro e si ridurrebbe a 0 oltre i 120.000 euro).

Art. 9 (Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)
All'art. 9, sopprimere il comma 2.

Motivazione.
Il comma 2 lettera a) stabilisce l'ampliamento della soglia di reddito da 85.000 a 100.000 euro per accedere al regime forfettario per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni.La soppressione del comma 2 evita l'estensione del limite da 90.000 a 100.000 euro utile per l'applicazione del regime forfettario. La misura intende contrastare l'iniquità derivante dalla applicazione di un regime fiscale agevolato a lavoratori autonomi a partita iva percettori di redditi pari o superiori a 100.000,00 euro.
La Cisl ha sempre manifestato la sua contrarietà nei confronti del regime forfettario per gli autonomi poiché determina un trattamento fiscale del reddito più favorevole rispetto a quello di lavoratori dipendenti e pensionati soggetti invece al regime di progressività: a parità di reddito, infatti, i lavoratori e i pensionati sopportano un esborso tributario molto superiore rispetto agli autonomi in regime forfettario.
Inoltre, il regime forfettario per gli autonomi sottrae una base imponibile importante all'Irpef accentuandone la caratteristica di imposta dei soli lavoratori e pensionati laddove sarebbe invece necessario ricomprendere nel regime di progressività basi imponibili che nel tempo sono state sottoposte a regimi differenti.
Sulla base di queste sintetiche considerazioni viene proposto di eliminare il comma 2 lettera a) dell'articolo 9.

Art. 10 (Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)
All'articolo 10, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per l'attuazione della legge 15 maggio 2025, n. 76, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato al sostegno della partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori.».

Motivazione.
La proroga sui dividendi è già prevista dal Ddl con la stessa tecnica dello scorso anno. Manca invece un finanziamento stabile della legge 76/2025: il fondo, da 80 milioni l'anno, sostiene tutte le forme di partecipazione previste dalla legge.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«**Art. 10-bis (Detassazione dei premi di risultato e della partecipazione agli utili).**
1. Ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 5, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76, corrisposti negli anni 2027 e 2028, non è dovuta l'imposta sostitutiva ivi prevista, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.
2. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76, le parole: «per l'anno 2025» e le parole: «non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi» sono soppresse.
3. Agli oneri, valutati in 47 milioni di euro per l'anno 2027 e in 350 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Motivazione.
Il Ddl non interviene su premi e utili, oggi tassati all'1% nel 2026 e nel 2027 entro 5.000 euro. L'emendamento azzera l'imposta per il 2027 e il 2028, dando al regime una prospettiva oltre il 2027, e riconosce agli utili una disciplina autonoma, eliminando i vincoli della legge 76/2025 validi per il solo 2025. Oggi gli utili sono regolati e quotati insieme ai ben più diffusi premi (art. 1, comma 9, legge 199/2025: 603 milioni, con i trascinamenti fino al 2029); valendo circa un decimo dei premi, per il biennio costerebbero circa 60 milioni, ma il 2027 è già coperto salvo l'aliquota zero (10 milioni), per un onere di circa 50 milioni. Per i premi l'aliquota zero costa 36,8 milioni nel 2027; nel 2028, senza un regime vigente, va finanziata l'intera agevolazione, circa 300 milioni da verificare con il Dipartimento delle finanze.

Dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:
«Art. 10-ter (Incentivi alla partecipazione organizzativa).
1. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1000 euro»; b) le parole: «venti punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque punti percentuali».
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta alle imprese che hanno sottoscritto accordi di produttività e costituito le commissioni paritetiche previste dalla legge 15 maggio 2025, n. 76.

3. Agli oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Motivazione.
La decontribuzione per il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (oggi fino a 800 euro per lavoratore, entro il 20% dei contributi) è ferma dal 2017 e il Ddl non interviene, mentre la legge 76/2025 ha fatto della partecipazione organizzativa uno dei suoi pilastri. L'emendamento la aggiorna e la lega agli accordi di produttività e alle commissioni paritetiche, per una platea stimata in almeno 100.000 lavoratori (45.000 nel 2017). Oneri e copertura sono indicati al comma 3.

Articolo 18 (Incremento addizione IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)
All'articolo 18, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2029, una relazione sugli effetti delle disposizioni del presente articolo e degli articoli 19 e 20 sui settori finanziario e assicurativo. La relazione, sulla base dei dati disponibili e avvalendosi, previa intesa e nel rispetto della loro autonomia e dei vincoli di riservatezza, del contributo della Banca d'Italia e dell'IVASS, esamina il gettito, l'andamento delle condizioni economiche applicate alla clientela, l'accesso al credito di famiglie e imprese e la presenza dei servizi sul territorio. Evidenzia altresì, sulla base delle informazioni disponibili, l'andamento dell'occupazione nei settori interessati. Gli esiti sono oggetto di confronto con le parti sociali.».

Motivazione.
Il contributo fiscale del settore va valutato insieme agli effetti su famiglie, imprese e lavoratori. Occorre verificare eventuali aumenti dei costi per la clientela, restrizioni del credito e riduzione dei servizi territoriali, senza presumere che tali effetti derivino automaticamente dalla tassazione.

Art. 42 Incentivi all'assunzione di giovani e donne
All'art. 42, commi 1, lettere a) e b), le parole 31 dicembre 2027 sono sostituite dalle parole "30 giugno 2027".
All'art. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1bis: "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione del sistema degli incentivi all'assunzione destinati a donne e giovani secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- Riservare gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato;
- Mantenere incentivi indifferenziati per l'assunzione di donne e giovani nella sola area Zes;
- Prevedere, per il resto del paese, una modulazione crescente dell'intensità dell'incentivo economico per l'assunzione di giovani fino a 35 anni che siano privi di titolo di studio universitario o di qualifica professionale tecnica e che si trovino in

condizione di disoccupazione di lunga durata, per ridurre l'esclusione sociale e l'"effetto di "sostituzione", condizionando il massimo beneficio fruibile all'attivazione di percorsi di upskilling o reskilling per colmare il deficit di competenze del giovane neo-assunto.

- Sostituire l'incentivo generico all'assunzione di donne con un incentivo per le aziende che adottino misure di conciliazione vita-lavoro con accordi collettivi di secondo livello stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che ne prevedano un utilizzo paritario tra i generi;
- Raggruppare gli incentivi esistenti in un unico "Codice degli Incentivi all'Occupazione", superando la logica dei bandi annuali o delle misure temporanee, per garantire certezza alle imprese.

Motivazione.
I due emendamenti, mentre lasciano inalterata la norma relativa all'area Zes, rimodulano la durata della proroga degli incentivi all'assunzione di giovani e donne al 30 giugno 2027, introducendo nel contempo una delega al Governo per il riordino degli incentivi da esercitare entro la stessa data del 30 giugno. I criteri direttivi della delega sono tarati sulla attuale fase del mercato del lavoro nella quale non sono più utili incentivi indifferenziati per l'assunzione di donne e giovani, che rischiano di incentivare assunzioni che le aziende farebbero comunque, pertanto sono finalizzati ad incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani meno qualificati che rischiano di finire nell'inattività, e a sostenere le aziende che concordano con i sindacati misure di conciliazione vita-lavoro e di condivisione del lavoro di cura, per contrastare le reali cause della elevatissima inattività femminile.

All'articolo 42, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dei dati dell'INPS e delle comunicazioni obbligatorie, trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali degli incentivi. La relazione distingue i risultati per sesso, classe di età, regione, settore produttivo e dimensione di impresa e rileva, in particolare, l'incremento occupazionale netto, le trasformazioni dei rapporti a termine, la permanenza in servizio a dodici e ventiquattro mesi e l'incidenza del lavoro a tempo parziale. Gli esiti sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

Motivazione.
"Gli incentivi devono essere valutati sulla capacità di produrre occupazione aggiuntiva e duratura. Il numero delle assunzioni agevolate, da solo, non misura il miglioramento delle condizioni di giovani e donne."

Dopo l'art. 42 aggiungere l'articolo 42-bis "Apprendistato"

Art. 42 bis "Apprendistato"
"L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43, 44, 45 del Dlgs 81/2015 è pari al 100%, senza limite di

importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato."

Motivazione.
L'emendamento è volto a ripristinare l'esonero contributivo totale per le assunzioni con tutte e tre le forme apprendistato, al fine di valorizzare l'unico strumento che aiuta realmente i giovani meno qualificati ad entrare nel mercato del lavoro. Tale scelta, insieme all'emendamento di cui al punto precedente, punta a superare l'attuale quadro di incentivi indifferenziati per premiare invece le aziende che fanno formazione e le aziende che favoriscono la conciliazione e la condivisione del lavoro di cura.

Art. 43 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani)
All'articolo 43, comma 1, capoverso «14-bis», dopo le parole: «lavoratrici madri» inserire le seguenti: «di almeno un figlio, anche adottivo o in affidamento, di età inferiore a diciotto anni alla data dell'assunzione,», dopo le parole: «di età inferiore ai 36 anni» inserire le seguenti: «alla data dell'assunzione» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le maggiorazioni di cui al periodo precedente spettano a condizione che ai nuovi assunti sia applicato il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

Motivazione.
«Lavoratrici madri» non è definito (età dei figli, adozioni, data di riferimento) e il beneficio fiscale non è soggetto alla regola dell'art. 1, c. 1175, L. 296/2006 sul rispetto dei contratti collettivi.

Articolo 44 - *Flat tax* incrementi reddituali giovani lavoratori
All'articolo 44, comma 1, nel capoverso «Art. 360-octies», al comma 2, aggiungere il seguente periodo:
«In assenza di redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente, il reddito normalizzato dell'anno precedente è assunto pari a zero.».

Motivazione:
La disposizione deve comprendere espressamente i giovani al primo ingresso nel lavoro, evitando che l'assenza di giornate lavorate nell'anno precedente renda incerto il calcolo dell'incremento agevolabile.

All'articolo 44, comma 1, capoverso «Art. 360-octies», comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, non si tiene conto dei periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale né delle relative indennità.».

Motivazione:
Un anno con congedo di maternità o parentale altera il calcolo dell'incremento di reddito e può penalizzare le giovani madri.

All’articolo 44, comma 1, nel capoverso «Art. 360-octies», dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta confronta il trattamento derivante dall’applicazione del presente articolo con quello derivante dall’applicazione della tassazione ordinaria, comprensiva delle detrazioni, delle somme e dei benefici fiscali altrimenti spettanti, e applica il trattamento complessivamente più favorevole al lavoratore sulla base dei dati in proprio possesso e di quelli comunicati dall’interessato. Il confronto considera il reddito complessivo, la quota assoggettata a imposta sostitutiva, gli effetti sulle detrazioni, sulle somme e sui benefici fiscali spettanti, nonché le incompatibilità previste dai commi 4 e 9, nel rispetto dei commi 5, 6 e 10. Il trattamento più favorevole si applica anche in assenza di espressa opzione per la tassazione ordinaria di cui al comma 3. Resta ferma la rideterminazione del trattamento spettante in sede di dichiarazione dei redditi.».

Motivazione.
Il sostegno ai giovani deve tradursi in un vantaggio effettivo. L’accesso al regime più conveniente non può dipendere soltanto dalla capacità del lavoratore di confrontare agevolazioni complesse e incompatibili tra loro.

All’art. 44 eliminare il comma 4.

Motivazione.
La norma ha la finalità di sostenere i giovani lavoratori, seppure nella sua temporaneità. Pertanto aver previsto una applicazione alternativa rispetto alle altre agevolazioni presenti nel nostro ordinamento, può depotenziarne la portata considerando anche la complessità di eventuali valutazioni comparative. Si propone pertanto di eliminare il comma 4 dell’articolo 44

Art. 45 (Modifiche alla disciplina dei Fringe benefit per i giovani lavoratori
All’articolo 45, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Per il periodo d’imposta 2027» con le seguenti: «A decorrere dal periodo d’imposta 2027».

Motivazione.
Il Ddl conferma le soglie di 1.000 e 2.000 euro per il solo 2027: senza intervento, dal 2028 la soglia di esenzione torna a 258,23 euro e gran parte del welfare negoziato, compresi i rimborsi di utenze, affitto e mutuo, perde il trattamento agevolato. Con la sostituzione di poche parole il regime del 2027 diventa stabile, compresa la maggiorazione a 2.000 euro per giovani e genitori. L’onere è di circa 370 milioni l’anno dal 2028, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili.

All’articolo 45, comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.», inserire il seguente periodo:
«Per il periodo d’imposta 2027, in caso di superamento dei limiti di euro 1.000 e di euro 2.000 previsti dai periodi precedenti, concorre a formare il reddito esclusivamente la parte eccedente il limite applicabile.».

Motivazione.

Il superamento anche minimo della soglia non deve determinare la perdita integrale dell'esenzione, con effetti sproporzionati sul reddito netto del lavoratore.

Art. 47 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili
All'art. 47, comma 5, aggiungere le parole "e al comma 495 sostituire "per gli anni 2021 e 2022" con "fino a tutto il 2027"

Motivazione.
L'emendamento si rende necessario per consentire la proroga, oltre che delle convenzioni di impiego dei lavoratori socialmente utili, anche della norma che consente alle amministrazioni pubbliche di attivare percorsi di stabilizzazione in deroga, inserendo i lavoratori in qualità di sovrannumerari rispetto alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali.

Art. 51 (Ape sociale)

Dopo il comma 3, dell'art. 51, inserire il seguente:
"All'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 al primo periodo dopo le parole "di cui all'articolo 24 comma 6" sono inserite le parole "e comma 7" pertanto il primo periodo è riformulato nel modo seguente:
179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6 **e comma 7,** del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

Motivazione.
L'APE sociale si è rivelata una misura importante per sostenere il reddito di soggetti che si trovino in situazioni di difficoltà (attività di cura di persone disabili, invalidità pari almeno al 74%, disoccupazione di lungo periodo) e svolgano attività gravose e usuranti ma non è prevista per coloro che possano far valere solo contributi a partire dal 1996 in poi (contributivi puri) per i quali per la pensione di vecchiaia ai requisiti anagrafico e contributivo si aggiunge quello del valore "soglia" minimo del trattamento pensionistico (comma 7 articolo 24 dl 201/2012). Si tratta di soggetti che non sono in grado di raggiungere i requisiti per anticipare la pensione e si troverebbero altrimenti senza alcun reddito fino al momento del raggiungimento dei requisiti richiesti per il trattamento di vecchiaia. A trent'anni dall'introduzione del sistema contributivo iniziano a essere numerose le persone che rientrano nel sistema contributivo puro e di conseguenza si manifesta con urgenza l'esigenza

di estendere anche ad essi l'APE sociale. La misura potrebbe essere finanziata dal Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro di cui all'articolo 52 del ddl bilancio 2027.

Art. 53 (Misure in favore degli anziani)

Al comma 1, quarto periodo dell'art. 53 dopo le parole" adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le parole "previo confronto con le Organizzazioni Sindacali Confederali comparativamente più rappresentative e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

Motivazione.

La disposizione mira ad assicurare il più ampio confronto rispetto ai criteri e alle modalità di utilizzo che verranno definiti per l'utilizzo delle risorse assegnate alla Carta. In tal senso si ritiene necessario che il decreto attuativo sia oggetto di confronto preventivo sia con le Organizzazioni Sindacali Confederali comparativamente più rappresentative che con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, affinché la misura non diventi veicolo di spesa inappropriata
La norma non comporta oneri aggiuntivi

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis :

"Ferma restando la proroga prevista dal comma precedente, è avviata con termine 31 dicembre 2027 una ulteriore sperimentazione della prestazione universale, rivolta alle persone anziane non autosufficienti in applicazione dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della Legge 23 marzo 2023 n.33 rivedendo i criteri adottati dalla sperimentazione prevista dal Decreto legislativo 15 marzo 2024 n.29. Entro il 31 marzo con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti dei beneficiari , l'oggetto del beneficio e le aree territoriali interessate, nonché le modalità attuative e operative, il sistema dei controlli e della eventuale revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo. Per la sperimentazione di cui al presente comma è previsto un limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2027".

Dopo il comma 3 bis aggiungere comma 4:

"Il Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art.1 comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2027".

Motivazione

Gli emendamenti proposti intendono sostenere l'applicazione della riforma delle politiche per gli anziani avviata dalla Legge 33/2023, potenziando il sistema di assistenza alle persone anziane non autosufficienti e favorendone la permanenza a domicilio e nei propri contesti di vita.
La sola proroga della sperimentazione già avviata nel 2025, infatti, pur ampliando la platea intervenendo sui requisiti economici di accesso, non supera l'eccessiva vincolatività dei criteri adottati (come ad esempio il limite dei beneficiari ultra 80 enni) e non prevede una graduazione dell'importo in base al fabbisogno assistenziale. L'emendamento quindi, pur mantenendo la proroga prevista dal Disegno di legge di bilancio, tende ad avviare nel 2027

una ulteriore sperimentazione che, pur concentrata in alcuni territori, riveda complessivamente i criteri della prestazione universale per renderla maggiormente in linea con gli obiettivi della riforma e quindi utile ai fini di una valutazione per la sua successiva generalizzazione in sostituzione dell'indennità di accompagnamento. Ugualmente l'incremento del Fondo nazionale non autosufficienza è finalizzato ad irrobustire la componente sociale (tutelare) dell'assistenza domiciliare, secondo gli intendimenti della Legge 33/2023. La proroga della sperimentazione, e la nuova sperimentazione ammontano a 160 milioni di euro, a fronte dei 250 milioni di euro stanziati nel 2025 e 2026 e in minima parte impegnati per la sperimentazione della prestazione universale. Pertanto la richiesta di incremento dello stanziamento del Fondo nazionale in parte (circa 100 milioni di euro) sarebbe rappresentato dal mantenimento anche per il 2027 del livello di spesa stanziata negli scorsi anni.

Articolo 55 (Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Apportare le seguenti modifiche: «L'articolo 55 (Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici) é soppresso."

Motivazione.

La cancellazione della norma si rende necessaria per scongiurare gli effetti negativi derivanti dal passaggio da un sistema di rivalutazione "per scaglioni" ad un sistema di rivalutazione "per fasce", con l'applicazione sui trattamenti pensionistici pari o superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e penalizzazioni, rispetto al regime attuale, anche sui trattamenti pensionistici inferiori a 5 volte il trattamento minimo.

Aggiungere il seguente articolo:

Art…. (Eliminazione della portabilità del contributo in capo al datore di lavoro relativamente alle forme pensionistiche complementari)

All'articolo 1 comma 202, primo periodo della legge 30 dicembre 2025 n. 199 la lettera c) del comma 201 è eliminata.

Motivazione.

L'articolo 1 comma 202 primo periodo della legge 30 dicembre 2025 n. 199 lettera c) ha modificato l'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2025 n. 252 eliminando il riferimento agli accordi collettivi in riferito al trasferimento del contributo a carico del datore di lavoro. In virtù della modifica apportata dall'articolo 29 comma 11-bis del decreto-legge 19/2026 convertito nella legge 50/2026 l'effetto della norma decorre dal 31 ottobre 2026.
La portabilità del contributo del datore di lavoro definito in sede di contrattazione collettiva vero forme di previdenza di libero mercato rappresenta un grave pregiudizio all'autonomia negoziale e pertanto chiediamo che sia del tutto eliminata e sia pertanto ripristinata la formulazione normativa originaria dell'articolo 14 comma 6 decreto legislativo 252/2005.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. … (Sanzioni per i componenti di Consigli di Amministrazione delle forme di previdenza complementare)

All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005 al comma 2 lett. a), lett. b), lett. c), lettera d) le parole "a euro 500.000" sono sostituite dalle parole "a euro 25.000".

Motivazione.
L'aumento molto rilevante delle sanzioni massime riferite ai componenti dei consigli di amministrazione di tutte le forme di previdenza complementare introdotto dalla legge 1995/2026 art. 1 comma 296 senza l'individuazione di criteri calibrati in riferimento alla misura dell'inadempimento, non pare coerente con la necessità che il quadro sanzionatorio sia improntato a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e sostenibilità, anche sotto il profilo economico, aspetto questo particolarmente evidente quando si tratti di fondi pensione di natura negoziale, dove un aggravio dei costi di gestione finirebbe per incidere direttamente sulle posizioni individuali degli iscritti, sulla governance e sull'equilibrio complessivo del sistema. Pertanto di chiede di ripristinare il regime sanzionatorio precedente.

Articolo 57 Bonus lavoratrici madri

All'art. 57 apportare le seguenti modifiche:
- Al comma 2 eliminare le parole "con esclusione dei rapporti di lavoro domestico"
- Al comma 2 cancellare "a domanda"

Motivazione.
Le lavoratrici domestiche svolgono un'attività essenziale per la cura e la conciliazione delle altre famiglie. La loro esclusione penalizza un settore a forte presenza femminile, spesso caratterizzato da redditi contenuti e discontinuità lavorativa. La stabilizzazione e l'aumento del contributo alle lavoratrici madri di almeno due figli corrisponde ad una nostra richiesta. Con questo emendamento si vuole estendere la misura alle lavoratrici domestiche e prevedere che, almeno per le lavoratrici dipendenti, il bonus venga erogato automaticamente in busta paga per non penalizzare coloro che sono meno informate o che hanno meno opportunità per farlo pur avendo diritto alla misura.

All'articolo 57, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le lavoratrici che nel mese di dicembre 2026 fruiscono dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono optare, in alternativa alla somma di cui al comma 1, per la prosecuzione del medesimo esonero, alle condizioni ivi previste, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. L'opzione è esercitata secondo le modalità stabilite dall'INPS.».

Motivazione.
L'esonero contributivo per le madri di tre o più figli a tempo indeterminato (fino a 3.000 euro annui) scade nel 2026 e viene sostituito dal bonus di 100 euro al mese. Per circa 180 mila lavoratrici (stima della Relazione tecnica) con retribuzione superiore a circa 17.400 euro lordi il cambio è una perdita; oltre 40.000 euro di reddito perdono tutto.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. … Politiche attive del lavoro e formazione

"A valere sui Fondi ex art. 44, comma 6 bis, D.lgs. 148/2015 sono stanziati 328 milioni di euro per l'anno 2027 per il proseguimento delle azioni di politica attiva del lavoro del programma "GOL", per il rafforzamento della filiera formativa per lavoratori fragili e vulnerabili e per l'implementazione della piattaforma SIISL.

E' stanziata una somma pari a 50 milioni di euro, con riparto regionale in carico al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP) istituito con l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'assegnazione delle risorse, nonché i criteri e le modalità di utilizzo delle stesse, sono stati individuati dal decreto interministeriale del 5 novembre 2021 di adozione del Programma GOL.

Il Fondo nuove competenze di cui all'art.88 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziato con 1 miliardo di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO".

Motivazione.

L'emendamento è volto allo stanziamento di risorse per proseguire le azioni positivamente avviate con il Programma Gol e, in generale, con il PNRR, sulla filiera delle politiche attive e della formazione, al fine di: continuare a rafforzare le azioni di presa in carico e di incontro domanda-offerta, alla luce del raggiungimento ancora fortemente disomogeneo dei livelli essenziali delle prestazioni, ancora diseguali per Regioni e singoli territori; continuare a sviluppare la piattaforma SIISL anche al fine di renderla interoperabile con Appli, Edo, Lmi ed i sistemi Inps, Inail e dell'istruzione; continuare a rafforzare le competenze ed il sistema di riqualificazione professionale soprattutto per i lavoratori fragili/vulnerabili; continuare a potenziare l'intera catena formativa nell'ottica di un nuovo sviluppo in sinergia con l'istruzione, la scuola e la formazione professionale.

Inoltre l'emendamento punta a proseguire, anche per il 2027, l'operatività di uno strumento, ritenuto ormai il fronte avanzato delle politiche attive del lavoro, come il Fondo Nuove Competenze, buona pratica di bilateralità e fattore di crescita professionale per lavoratori ed imprese.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. … (Previdenza complementare: armonizzazione delle prestazioni per i fondi pensione dei pubblici dipendenti con le prestazioni previste per i fondi pensione dei dipendenti del settore privato)

Si propone il seguente articolo dopo l'articolo 56 del ddl bilancio 2027:

Articolo 56 bis

Le disposizioni di cui all'articolo 11 commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 si applicano anche alle forme di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124.

Motivazione.
L'adesione alla previdenza complementare è stata oggetto di importanti interventi nell'ultimo anno per sviluppare le adesioni e per venire incontro alle esigenze degli iscritti. In particolare sono state introdotte tre nuove prestazioni: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili, l'erogazione frazionata del montante. Tuttavia, queste nuove prestazioni sono state previste solo in riferimento ai soggetti che fanno capo al decreto legislativo 252/2005 e quindi fondi pensione contrattuali per i dipendenti del settore privato, fondi aperti e piani individuali di previdenza. Non sono state invece previste per i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza collettiva dedicate (Fondo Espero, Fondo Perseo-Sirio) poiché ad essi si applica ancora il decreto legislativo 124/1993. In attesa di un'auspicabile completa armonizzazione tra i due regimi, si propone di estendere anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della scuola iscritti ai fondi pensione collettivi di riferimento le tre nuove prestazioni, dal momento che una tale differenziazione di regimi non pare assolutamente né razionale né giustificabile.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. … Naspi e dimissioni
Cancellare l'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Motivazione.
Il comma che si vuole cancellare, introdotto dalla legge di bilancio 2025, impone il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI. L'intenzione dichiarata di tale norma è di contrastare i comportamenti elusivi di datori di lavoro e lavoratori, ma la fattispecie non è né particolarmente diffusa, né additabile necessariamente come sotterfugio. La norma, superando la realtà dei fatti e scadendo in un processo alle intenzioni, sembra infatti presupporre che se un lavoratore in un arco temporale di 12 mesi si dimette da una azienda e successivamente viene licenziato da un'altra azienda, stia necessariamente mettendo in atto un comportamento fraudolento. In realtà da qualche anno siamo di fronte ad un forte dinamismo del mercato del lavoro, soprattutto sono aumentate le dimissioni per ricercare migliori condizioni lavorative, ed una norma del genere non solo sarebbe ingiustamente punitiva, ma andrebbe anche a scoraggiare la mobilità lavorativa.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. … Incentivo all'assunzione di madri di tre figli
All'art.1, comma 210, della legge 30.12.2025 n. 199, dopo la parola "assumono" aggiungere "a tempo indeterminato" e sostituire le parole "nei termini di cui al comma 211" con le parole "per ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione".
All'art.1, comma 210, della legge 30.12.2025 n. 199, cancellare il comma 211.

Motivazione.
L'emendamento è volto ad eliminare l'incentivo ad assumere madri di tre figli, in caso di assunzione a termine. Per la Cisl gli incentivi all'occupazione devono favorire solo il lavoro stabile.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. … Cancellazione dell'incentivo al part-time
All'art.1, della legge 30.12.2025 n. 199, cancellare i commi 215 e 216

Motivazione.
L'emendamento è volto ad eliminare l'incentivo per il datore di lavoro a trasformare il contratto da tempo pieno a tempo parziale, il quale finirebbe per far aumentare il solo part-time femminile che già riguarda quasi il 30% delle donne occupate. Siamo contrari ad incentivare il part-time in quanto fonte di lavoro povero e di segregazione del lavoro femminile, laddove esistono misure di conciliazione vita-lavoro come la flessibilità organizzativa e lo smart working, utilizzabili per lavoratori e lavoratrici senza penalizzazione retributiva e di carriera, e dunque, queste sì, da incentivare.

Articolo 58 (Fondo valore nuovi nati)
All'articolo 58, comma 1, dopo le parole: «a favore dei nati» inserire le seguenti: «, nonché dei minori adottati o affidati in via preadottiva».
Al comma 6, dopo le parole "sui fondi pensione," inserire le parole: "previo confronto con le Confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"

Motivazione
Il testo parla solo di «nati», mentre la Relazione tecnica stima l'onere su «nuovi nati e adottati». Chiediamo che il decreto di cui al comma 6 coinvolga le confederazioni sindacali.

Articolo 59 (Disposizioni in materia di congedo parentale)
All'articolo 59, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo articolo 34, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Uno dei mesi indennizzati nella misura dell'80 per cento ai sensi del periodo precedente è riservato al genitore che non ha fruito del congedo di maternità di cui al capo III e non è trasferibile all'altro genitore; la riserva non opera qualora vi sia un solo genitore ovvero l'altro genitore non sia titolare del diritto al congedo parentale indennizzato."».

Motivazione
La Relazione tecnica afferma che almeno un mese «dovrà essere utilizzato dal padre», ma il testo non lo prevede: i mesi restano in alternativa tra i genitori. La madre conserva i tre mesi all'80% già previsti oggi.

Articolo 61 (Misure in favore delle donne vittime di violenza
All'articolo 61, comma 1, sostituire le parole:
«di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029»
con le seguenti:
«di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Motivazione.

L'autonomia economica richiede continuità del sostegno. Il rafforzamento strutturale delle risorse deve accompagnare percorsi territoriali che colleghino protezione, formazione, lavoro e accesso a un'abitazione sicura.

All'articolo 61, comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Conseguentemente, il limite di spesa di cui al comma 193 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 è incrementato di 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 1,2 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,3 milioni di euro per l'anno 2031.».

Motivazione.
Il DDL proroga l'esonero al 2029 ma non aggiorna i limiti di spesa del comma 193, che si fermano al 2028: senza correzione INPS potrebbe dover respingere le domande. Gli importi sono quelli della Relazione tecnica.

All'articolo 61, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 191 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio spetta altresì per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2027 di donne disoccupate inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80."».

Motivazione.
In oltre due anni le istanze accolte sono state 178 (Relazione tecnica): l'esonero è legato al Reddito di libertà, che copre circa 2.600 donne l'anno, mentre quelle in percorso nei centri antiviolenza sono circa 36.400 (Istat 2024).

Articolo 65 (Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)
All'art. 65 sono eliminate "*Per l'anno 2027*" ed "*entro il limite di 800 euro*".

Motivazione:
L'emendamento rende strutturale l'imposta sostitutiva al 15% sul trattamento accessorio erogato al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001. Inoltre, viene superata la previsione che assoggetta l'imposta sostitutiva entro il limite di 800 euro.
Alla luce delle persistenti conseguenze dell'inflazione sul potere d'acquisto delle retribuzioni, si ritiene necessario intervenire attraverso una politica fiscale espansiva a sostegno dei redditi da lavoro. La misura è finalizzata a incrementare il reddito disponibile dei dipendenti pubblici, attraverso l'applicazione di un regime fiscale agevolato sul trattamento economico accessorio, anche nell'ottica di un progressivo avvicinamento alle agevolazioni già riconosciute ai lavoratori del settore privato.

- **Adeguamento risorse per i rinnovi contrattuali 2028/2030**

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente*:*

«Art. 65-ter (Adeguamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego 2028-2030).
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale per il triennio 2028-2030, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2028, in misura corrispondente allo scostamento positivo tra i tassi di inflazione assunti a riferimento ai fini della loro originaria quantificazione e le più aggiornate previsioni ufficiali disponibili.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi aggiuntivi di cui al comma 1.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2028-2030 sono conseguentemente rideterminati secondo i medesimi criteri.».

Motivazione.
Le risorse per il ciclo contrattuale 2028-2030 sono state programmate sulla base delle previsioni inflazionistiche disponibili al momento dello stanziamento. La programmazione anticipata è positiva, ma non può cristallizzare importi non più coerenti con il quadro macroeconomico. L'emendamento introduce un meccanismo di aggiornamento volto a tutelare il potere d'acquisto e a garantire rinnovi tempestivi ed economicamente adeguati.

Articolo 66 (Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

- **Eliminazione taglio organico scuola**

All'articolo 66, comma 5, dopo le parole: "sono apportate le seguenti modificazioni:" la lettera a) è abrogata.

Motivazione.
Le scuole sono già in difficoltà. Indebolire le risorse di organico docente e ata significa lasciare più soli studenti, famiglie e personale.
Al calo demografico occorre rispondere migliorando la qualità della scuola, riducendo il numero di alunni per classe rafforzando gli interventi educativi.
Di fronte al disagio delle nuove generazioni, alle povertà educative e alle crescenti difficoltà del lavoro scolastico, servono investimenti e personale, a partire da docenti e ATA e non certamente tagli.
L'istruzione è una priorità strategica per il Paese: ridurne le risorse significa indebolire i diritti dei giovani, la coesione sociale e le prospettive di sviluppo.
Con la novella del comma in oggetto i tagli già operati in prima applicazione del comma 828 della legge 207 del 2024 si apportano ulteriori 4925 tagli all'organico dell'autonomia del personale docente. In tale occasione fu emanato il Decreto interministeriale 121 del 25 giugno 2025 che portò l'organico di diritto dei posti comuni da 620.239 a 614.579.
Non fu toccato l'organico di potenziamento che restò pari a 50.202 posti.
L'organico di potenziamento è invece stato ridotto invece per l'applicazione del comma 16 ter del d.lgs 59/2017 nell'anno scolastico 2026/2027, con una riduzione di 1407 posti , primo di una serie di tagli che si concluderanno nel 2031. Con il decreto interministeriale 170 del 10 agosto 2026. Si è data attuazione alla citata norma portando l'organico di potenziamento da 50202 posti a 48795.

In applicazione del comma 16 ter ci sarà una ulteriore riduzione dell'organico di potenziamento che si aggiungerà al nuovo taglio di 4925 posti che saranno totalmente a carico dei posti comuni compromettendo seriamente l'offerta formativa delle scuole . Giova inoltre ricordare che i posti di potenziamento non sono posti per progetti ma, ad esempio nelle grandi città come Milano e Roma servono per soddisfare la domanda di tempo pieno delle famiglie.
Anche il taglio di 2040 posti ATA impedirebbe l'offerta formativa in essere e aggraverebbe il lavoro delle segreterie scolastiche ancora impegnate nell'attuazione delle misure PNRR.

- **Eliminazione totale del regime ridotto del turn-over**

"L'art. 66 è soppresso".

Motivazione.
L'emendamento propone la soppressione dell'articolato al fine di scongiurare l'introduzione di nuove limitazioni alle capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni. La prevista riduzione del turnover al 75% per l'anno 2027 rischia di aggravare le già significative carenze di personale, compromettere il ricambio generazionale e incidere negativamente sulla qualità dei servizi pubblici.

Articolo 68 (Computo dell'IRAP sui compensi e onorari per incentivi tecnici)
All'articolo 68, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli articoli 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpretano nel senso che le risorse finanziarie ivi indicate sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, mentre l'IRAP resta a carico del bilancio dell'amministrazione medesima e non è computata nell'ambito delle predette risorse."

Motivazione.
L'emendamento modifica l'interpretazione dell'articolo 68 per chiarire che l'IRAP sugli incentivi resta a carico del bilancio dell'ente e non erode il fondo destinato ai compensi, preservando l'effettività dell'incentivo per i dipendenti, come peraltro già stabilito dalle Deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei conti n. 64/2026/PAR e n. 103/2026/PAR. La formulazione vigente, nel considerare l'IRAP compresa nelle risorse disponibili, finisce per ridurre il compenso netto spettante al personale, in contrasto con la finalità premiale degli istituti richiamati. La modifica assicura coerenza con il principio per cui l'imposta regionale è un onere dell'amministrazione datrice di lavoro e non un costo a carico del beneficiario dell'incentivo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto l'IRAP continua a essere versata dall'ente nell'ambito della propria gestione ordinaria.

- **Decurtazione salario nei primi 10 giorni di malattia**

Dopo l'art. 68 si inserisce il seguente:

"Art. … (Decurtazione del salario accessorio nel periodo di malattia)
1. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è abrogato.

Conseguentemente, per i periodi di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non trova applicazione la decurtazione del trattamento accessorio e delle indennità e degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo. Restano ferme le disposizioni contrattuali vigenti in materia di trattamento economico di malattia, nonché il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day hospital, o relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita."

Motivazione.

L'abrogazione della decurtazione del salario accessorio nei primi dieci giorni di malattia elimina un istituto introdotto nel 2008 in una fase di emergenza della finanza pubblica, che colpisce indistintamente tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli che si assentano per patologie non pretestuose. La misura assume particolare rilievo per il lavoro svolto da particolari categorie esposte a turni, servizi esterni e condizioni di lavoro usuranti, per la quale la perdita delle indennità di turno, di rischio e degli altri emolumenti accessori in caso di malattia rappresenta una penalizzazione sproporzionata rispetto alla natura del servizio svolto. L'intervento, inoltre, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a sopprimere un meccanismo di risparmio che lascia impregiudicata la disciplina contrattuale vigente in materia di trattamento economico di malattia.

- **Buoni pasto nel pubblico impiego**

Dopo l'art. 68 si inserisce il seguente:

"Art … (Valore del buono pasto)

1. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole '7 euro' sono sostituite dalle seguenti: '10 euro'. A decorrere dal 1° gennaio 2028, il valore del buono pasto di cui al primo periodo è elevato fino a 20 euro nei casi in cui la prestazione lavorativa giornaliera si articoli in modo continuativo attraverso la pausa pranzo e si protragga oltre le ore 20,00, ovvero in caso di turnazione che comprenda la consumazione del pasto serale. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'adeguamento del valore del buono pasto nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci."

Motivazione.

Il tetto di 7 euro, introdotto nel 2012 in regime di spending review, è fermo da oltre un decennio e non riflette l'andamento dei prezzi al consumo, con una perdita di potere d'acquisto in oltre il 24% nel periodo 2021-2025. L'emendamento eleva il valore ordinario a 10 euro, in linea con la soglia di esenzione fiscale già fissata a 10 euro per i buoni pasto elettronici dalla legge di bilancio 2026, e prevede un'ulteriore maggiorazione fino a 20 euro per le prestazioni che si protraggono oltre l'orario serale, così da coprire la doppia esigenza di pranzo e cena nei turni continuati.

- **Superamento tetto di spesa al trattamento accessorio**

Dopo l'art. 68 si inserisce il seguente:

"Art. 68 – bis (Superamento tetto di spesa al trattamento accessorio)"

1. A decorrere dall'anno 2027, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislative 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente e previa certificazione da parte dell'organo di controllo interno. L'incremento è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione, che attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, ed è finalizzato alla valorizzazione del merito e della produttività, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa."'

Motivazione.
Il tetto del 2016, introdotto in una fase di emergenza della finanza pubblica, è ormai un vincolo rigido che impedisce di valorizzare il merito e la produttività con risorse già disponibili nei bilanci degli enti, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. L'emendamento consente il superamento del limite nei soli limiti delle disponibilità esistenti a legislazione vigente, subordinandolo a una certificazione dell'organo di controllo e a una comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato, così da preservare la trasparenza e il monitoraggio della spesa. La clausola di invarianza finanziaria e il riferimento agli equilibri di bilancio assicurano che la misura non comprometta gli obiettivi di finanza pubblica, rendendo la deroga compatibile con il quadro costituzionale e con le esigenze di semplificazione e valorizzazione delle risorse umane.

- **Pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici**

Dopo l'art. 68 si inserisce il seguente:
"Art. 68 - ter (Pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici)
"A decorrere dall'anno 2027, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono al pagamento diretto, ovvero al rimborso su richiesta dell'interessato, della quota annuale di iscrizione all'albo professionale in favore dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, il cui profilo professionale richieda, per l'esercizio delle mansioni assegnate, l'iscrizione all'albo medesimo come requisito essenziale e inderogabile. Il beneficio non spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, anche ove il profilo professionale richieda l'iscrizione all'albo."

Motivazione.
La proposta introduce un pagamento diretto da parte delle amministrazioni pubbliche della quota di iscrizione all'albo dei professionisti su cui ricade l'obbligo, in ragione del vincolo di esclusività del rapporto di lavoro, superando la disparità applicativa.

Art. 69 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Al comma 4, primo periodo, dell'art. 69 dopo le parole "dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità.." sono aggiunte le parole "e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione..."

Motivazione

Considerate le risorse economiche che risultano ancora non spese per l'abbattimento delle liste di attesa, la disposizione mira a garantire in pieno utilizzo di tali risorse stanziate dal Governo, consentendo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di utilizzare il finanziamento anche per il ricorso alle prestazioni aggiuntive e al prolungamento di orario dei medici specialisti ambulatoriali, nell'ambito delle risorse già rese disponibili dalle norme a tal fine.
La norma non comporta oneri aggiuntivi.

Dopo il comma 4, dell'art. 69 è inserito un nuovo comma:
…Al comma 361, art. 1 della L.199/2025 dopo le parole "dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità.." sono aggiunte le parole "e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione..."

Motivazione.
La disposizione mira a garantire in pieno utilizzo delle risorse complessivamente stanziate dal Governo negli anni per l'abbattimento delle liste di attesa, consentendo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di utilizzare il finanziamento anche per il ricorso alle prestazioni aggiuntive e al prolungamento di orario dei medici specialisti ambulatoriali, nell'ambito delle risorse già rese disponibili dalle norme a tal fine.
L' ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie del triennio 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 4 aprile 2024 fra le OO.SS. e SISAC, ha infatti normato la possibilità, per Regioni ed Aziende Sanitarie, di ricorrere a prestazioni aggiuntive e al prolungamento di orario degli specialisti in questione, al fine di contribuire all'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito delle risorse già rese disponibili dalle norme a tal fine.
La norma non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 69 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

- **Rafforzamento strutturale degli organici del SSN**

All'articolo 69, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare la riduzione strutturale delle liste d'attesa e la continuità dei livelli essenziali di assistenza, una quota aggiuntiva del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, da determinare, è destinata alle regioni per assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni di personale sanitario, socio-sanitario, tecnico, professionale e amministrativo degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le assunzioni sono effettuate sulla base dei fabbisogni rilevati nei piani aziendali e regionali e non sono sostitutive delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 4.».

Motivazione:
I 300 milioni per prestazioni aggiuntive possono concorrere a ridurre le liste d'attesa nel breve periodo, ma non sostituiscono il rafforzamento strutturale degli organici. L'emendamento affianca al lavoro aggiuntivo un investimento stabile sul personale e chiarisce che le due misure hanno finalità complementari.

- **Buono pasto nel comparto sanità**

All'articolo 69, dopo il comma 5, è inserito il seguente*:*

«5-bis. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti da sentenze e accordi transattivi, nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità sono individuate le risorse e la disciplina necessarie ad assicurare l'effettiva fruizione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo al personale avente diritto, ivi compreso il personale turnista, e ad adeguarne il valore in coerenza con il limite previsto per i dipendenti pubblici. A tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di un importo da determinare.».

Motivazione.
I 100 milioni previsti dal comma 5 hanno una finalità specifica: concorrere alla copertura degli oneri derivanti dal contenzioso sul diritto alla mensa o al buono pasto dopo prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. Non costituiscono una risposta strutturale al valore del buono pasto nel comparto Sanità, storicamente molto basso. La proposta separa il pregresso contenzioso dalla disciplina futura e rimette alla contrattazione la definizione dell'istituto, con risorse dedicate.

- **Indennità di pronto soccorso**

All'articolo 69, comma 6, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente*:*
«Ferme restando le risorse destinate alla specifica indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, al fine di riconoscere le condizioni di lavoro, i carichi assistenziali e le carenze di personale che interessano l'insieme dei servizi ospedalieri e territoriali, una quota aggiuntiva del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da determinare, è destinata all'incremento dei fondi della contrattazione collettiva del comparto Sanità e dell'area Sanità. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, al fine di valorizzare, secondo le specifiche condizioni organizzative e professionali, il personale dei reparti ospedalieri e dei servizi della medicina territoriale.».

Motivazione.
La proposta non esprime un giudizio negativo sul rifinanziamento dell'indennità di pronto soccorso e non sottrae risorse ai lavoratori interessati. Rileva però che la legge interviene su una specifica categoria mentre difficoltà organizzative, carichi di lavoro e carenze di personale interessano molti reparti ospedalieri e la medicina del territorio. La risposta più equilibrata è destinare ulteriori risorse ai fondi e lasciare alla contrattazione lo spazio per individuare le situazioni da valorizzare.

- **Tariffe DRG vincolate al rinnovo dei CCNL**

Aggiungere all'art. 69 il seguente comma:
"9. Le maggiori risorse derivanti dagli incrementi tariffari di cui all'art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e s.m.i., dall'art. 1 comma 350 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché le risorse individuate dal comma 2 del presente articolo, per le strutture sanitarie private accreditate sono destinate prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con particolare riferimento agli incrementi del trattamento economico del personale dipendente impiegato nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo nonché per la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. 502/1992, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza e comunque entro le decorrenze previste dal Contratto della Sanità pubblica."

Motivazione.

L'emendamento garantisce che le maggiori risorse destinate all'adeguamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni effettuate dagli operatori della sanità privata (cd. Diagnosis Related Groups o DRG) siano finalizzate prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'intervento riguarda, anzitutto, le risorse stanziate dall'art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dall'art. 1 comma 349 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riguardante l'aggiornamento progressivo delle tariffe massime per la remunerazione delle ***prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post-acuzie*** *e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle* ***prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno****, in attuazione dell'art. 1 comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A tal fine, è già stata autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti.*

L'intervento, inoltre, riguarda le risorse stanziate dall'art. 1 comma 350 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, laddove provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle ***prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica****, vincolando una quota nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.*

Infine, si aggiungono a quanto sopra previsto ulteriori 500 milioni di euro annui, stanziati dal comma 2 dell'art. 69 della presente legge, finalizzato all'incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle ***prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti****. Tali risorse sono vincolate ad una quota dell'incremento del Fondo sanitario nazionale, come disposto dal comma 1 dell'art. 69 della presente legge. Negli ultimi anni il settore della sanità privata e sociosanitaria ha registrato risultati economici particolarmente positivi, mentre una parte significativa del personale continua ad operare con contratti collettivi scaduti da molti anni, senza il riconoscimento degli adeguamenti retributivi connessi all'aumento del costo della vita. Tale situazione determina un evidente squilibrio tra l'incremento delle risorse pubbliche destinate agli operatori privati e la mancata valorizzazione economica del lavoro delle professioniste e dei professionisti che garantiscono quotidianamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L'emendamento stabilisce un principio di corretta destinazione delle risorse pubbliche, stabilendo che gli incrementi tariffari siano prioritariamente utilizzati per sostenere gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli incrementi del trattamento economico del personale. A seguire,*

l'emendamento prevede quale requisito per l'accreditamento istituzionale l'applicazione del CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il rinnovo dei medesimi entro i termini di decorrenza. Tale misura è necessaria al fine di garantire i principi sanciti dagli articoli 32 e 36 della Costituzione, in quanto la qualità dell'assistenza sanitaria non può prescindere dalla valorizzazione del lavoro dei professionisti e degli operatori che prestano servizio nel sistema della salute, anche in riferimento al privato accreditato, in quanto trovano convergenza sulla medesima finalità il diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente e il diritto dei cittadini alla tutela della salute.

- **IVC automatica anche per gli operatori privati accreditati con il SSN**

Aggiungere all'art. 69 il seguente comma:
"10. All'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

Motivazione.
L'emendamento è volto a eliminare la deroga introdotta per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, ricondotti dall'art. 10 comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 a un regime differenziato rispetto a quello previsto dal comma 2 per i lavoratori del settore privato. Tale esclusione priva le lavoratrici e i lavoratori del settore della tutela automatica rappresentata dall'anticipazione forfetaria del 50 per cento della variazione dell'IPCA-NEI in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro entro i nove mesi dalla sua scadenza. La soppressione della disposizione ripristina la parità di trattamento con gli altri settori produttivi e rafforza l'obiettivo perseguito dall'articolo 10 di favorire il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, assicurando continuità alla tutela economica dei lavoratori, in coerenza con l'art. 36 della Costituzione.

- **Libera professione strutturale**

Aggiungere all'art. 69 il seguente comma:
"11. All'art. 3-*quater*, comma 1 del Decreto-legge n. 127/2021, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 sono eliminate le seguenti parole: "*Fino al 31 dicembre 2027,*".

Motivazione.
L'emendamento proposto mira a rendere strutturale la deroga al vincolo di esclusività per i professionisti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, superando il limite temporale attualmente fissato da ultimo al 31.12.2027 dall'art. 5 comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200.
La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la disciplina in deroga riguarda attività libero-professionali svolte al di fuori dell'orario di servizio e senza utilizzo di risorse o strutture pubbliche.

- **Stabilizzazione personale della ricerca IRCCS/IZS**

Aggiungere all'art. 69 il seguente comma:
"12. All'art. 3-ter, comma 1, del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87,

a) le parole "*dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025*" sono eliminate;
b) le parole "*30 giugno 2023*" sono sostituite da "*31 dicembre 2026*"

All'art. 3-ter, comma 2, del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazione dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "*Per gli anni 2023, 2024 e 2025"* sono sostituite da "*Per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027*".

Motivazione.
L'emendamento proposto è volto a rafforzare e potenziare la ricerca sanitaria svolta dagli IRCCS pubblici e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali attraverso la stabilizzazione e la possibilità di assumere tempo indeterminato il personale della ricerca sanitaria e i collaboratori di ricerca già operanti nei suddetti enti, superando il carattere temporaneo previsto dall'articolo 3-ter della legge 3 luglio 2023, n. 87 (conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51). Inoltre, viene estesa la finestra temporale entro la quale è possibile maturare i requisiti per la stabilizzazione, portando dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2026 la data di maturazione di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni ed estendendo le possibilità assunzionali anche al 2026.
La misura risponde all'esigenza di garantire continuità e valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche acquisite dal personale impiegato nei progetti di ricerca sanitaria e biomedica, evitando il formarsi di situazioni di precariato strutturale in un ambito caratterizzato da elevata professionalità e indispensabile per l'innovazione del SSN. L'intervento si colloca nel solco delle politiche di rafforzamento della ricerca sanitaria pubblica e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le assunzioni a tempo indeterminato continueranno ad avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali e delle risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati, nel rispetto dei vincoli di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.

- **Stabilizzazione personale che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica**

Aggiungere all'art. 69 il seguente comma:
"13. All'art. 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire "*fino al 31 dicembre 2026*" con "*fino al 31 dicembre 2027*"

Motivazione.
L'emendamento proposto estende al 31 dicembre 2027 la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e sociosanitario che abbia maturato al 31 dicembre 2026 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026.
La misura ha l'obiettivo di afforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19.
Tali misure di stabilizzazione, fermo restando il requisito temporale sopra esposto, sono rivolte al personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le

selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Le procedure di stabilizzazione sono effettuate comunque nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia, nonché in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Art. 70 (Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori transfrontalieri)
Aggiungere all'art. 70 comma 1 la seguente lettera:
"d) le parole "prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico" sono sostituite con "prioritariamente a beneficio del personale medico e non medico"

Motivazione.
L'emendamento estende la possibilità di fruire delle risorse derivanti dalla misura di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri non soltanto limitatamente al personale infermieristico ma anche a tutto il personale non medico, in maniera da rendere equa e non discriminante una misura che mira a garantire il rafforzamento di tutte le professioni e tutti gli operatori del sistema sanitario regionale.

Art. 85 (Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La valutazione di cui al comma 2 comprende gli effetti del credito d'imposta sugli investimenti realizzati, sull'occupazione stabile, sulla partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro e sullo sviluppo delle filiere produttive nei territori interessati. Le amministrazioni competenti rendono pubblici annualmente i risultati della valutazione, in forma aggregata e con articolazione territoriale e settoriale, utilizzando prioritariamente i dati amministrativi già disponibili. L'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione assicura, con cadenza almeno annuale, il confronto sui risultati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mettendo preventivamente a disposizione la relativa documentazione e dando motivato riscontro alle osservazioni e alle proposte formulate. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Motivazione.
L'emendamento integra la valutazione del credito d'imposta ZES Unica già prevista dall'articolo 85, affinché siano verificati, oltre agli investimenti realizzati, i risultati in termini di occupazione stabile, partecipazione di giovani e donne e sviluppo delle filiere produttive. La pubblicazione dei risultati, articolati per territorio e settore, rafforza la trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche e consente di individuare eventuali criticità. Il confronto periodico con le parti sociali, accompagnato dalla disponibilità preventiva della documentazione e dal riscontro motivato alle proposte formulate, assicura una partecipazione effettiva alla valutazione della misura e all'individuazione di possibili miglioramenti. La proposta utilizza prioritariamente dati amministrativi e strutture già disponibili, senza prevedere nuovi organismi o ulteriori stanziamenti.

Art. 89 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)
All'articolo 89, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per gli interventi finanziati con le risorse aggiuntive di cui al comma 1, lettera b), gli atti di concessione prevedono, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, l'applicazione ai lavoratori impiegati negli interventi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, coerenti con l'attività svolta. I criteri di selezione valorizzano la creazione di occupazione stabile, la trasformazione dei rapporti a termine, la formazione e l'allungamento dei periodi di apertura delle strutture. Gli atti di concessione definiscono indicatori verificabili, obblighi di rendicontazione e conseguenze proporzionate in caso di inosservanza degli impegni assunti. Il Ministero del turismo pubblica annualmente dati aggregati sui risultati occupazionali, distinti per sesso, età e territorio.».

Motivazione.
Le risorse pubbliche devono sostenere investimenti che migliorino anche stabilità, competenze e condizioni del lavoro. La destagionalizzazione va misurata sui periodi di apertura e sull'occupazione effettiva.

All'articolo 89, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei programmi finanziati con le risorse di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione valorizzano, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, gli interventi che migliorano l'accessibilità delle strutture alle persone con disabilità, l'efficienza energetica e idrica e l'integrazione dell'offerta con il patrimonio culturale e ambientale dei territori, con particolare attenzione alle aree interne. Sono altresì valorizzati l'allungamento dei periodi di apertura e l'incremento dell'occupazione stabile, in particolare giovanile e femminile. I provvedimenti di concessione individuano gli indicatori e gli obblighi di verifica dei risultati.».

Motivazione.
Il rifinanziamento deve favorire un turismo capace di distribuire opportunità durante tutto l'anno e nei territori meno serviti. Accessibilità, uso efficiente delle risorse e occupazione stabile devono diventare criteri verificabili degli investimenti sostenuti.

Art. 77 (Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)
All'articolo 77, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.070 milioni di euro per l'anno 2028».
Al medesimo articolo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica semestralmente, sulla base dei sistemi di monitoraggio esistenti, il quadro degli interventi finanziati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, con indicazione, per intervento e territorio, delle risorse assegnate, impegnate ed erogate, dei tempi di realizzazione e dello stato di avanzamento. Per le rimodulazioni di cui al comma

3 sono pubblicate le motivazioni e le conseguenze sui cronoprogrammi. Le rimodulazioni non possono ridurre le risorse destinate alla manutenzione straordinaria di cui al comma 1 né ai programmi di sicurezza e sviluppo tecnologico di cui al comma 2, lettera a). Gli esiti sono oggetto di informazione e confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

Motivazione.
Occorre rafforzare la manutenzione della rete e tutelare la continuità delle risorse per sicurezza e tecnologia. La programmazione delle grandi opere deve rendere verificabili tempi, impieghi e responsabilità, senza finanziare nuovi fabbisogni riducendo la manutenzione.

Art. 102 (Assunzioni di personale per la polizia locale)
All'articolo 102, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:
"Le assunzioni di cui al primo periodo non concorrono al computo dei limiti e delle facoltà assunzionali previsti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dai relativi decreti attuativi, nonché ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi del secondo periodo."

Motivazione.
L'emendamento esenta le assunzioni di polizia locale finanziate dal fondo di 45 milioni dai limiti assunzionali e di spesa del personale, consentendo ai comuni beneficiari di utilizzare effettivamente le risorse stanziate per sostituire il personale cessato e rafforzare organici ridotti da anni di turnover bloccato. Senza questa esenzione, la misura rischia di essere inefficace per gli enti che hanno già esaurito la propria capacità assunzionale, vanificando l'obiettivo di potenziamento della sicurezza urbana perseguito dall'articolo 102. La clausola di salvaguardia "nei limiti delle risorse assegnate" assicura che la deroga non comprometta la sostenibilità della spesa e l'equilibrio di bilancio degli enti, rendendo l'intervento compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

- **Progetti per la sicurezza urbana stradale della polizia locale**

Inserire dopo l'art. 102 il seguente:
"Art. 102- bis (Progetti per la sicurezza urbana stradale della polizia locale)"

1. *All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le risorse di cui al presente comma, per la parte destinata alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario e di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale del personale della polizia locale, non concorrono al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non rilevano ai fini del computo dell'ammontare*

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.'"

Motivazione.

L'emendamento esclude espressamente dal tetto del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 le risorse del decreto sicurezza 2026 destinate ai progetti di potenziamento della sicurezza urbana e stradale della polizia locale, superando l'orientamento restrittivo della Corte dei conti che ne aveva sancito l'inclusione nel limite. Senza questa esclusione, la deroga alle limitazioni contrattuali prevista dal comma 5 dell'art. 6 del D.L. 23/2026 resta di fatto inoperante per gli enti che hanno già saturato il fondo accessorio, vanificando l'obiettivo di rafforzare i servizi di controllo sul territorio. La clausola di neutralità contabile, riferita alle sole risorse aggiuntive derivanti dai proventi contravvenzionali già destinati per legge a tali finalità, assicura che la misura non comporti nuovi oneri a carico della finanza pubblica e sia compatibile con gli equilibri di bilancio degli enti.

- **Finanziamento della Legge Quadro della Polizia locale**

Inserire dopo l'art. 102 il seguente:

"Art. 102 - ter (Finanziamento della Legge Quadro della Polizia locale)

"1. All'articolo 6, comma 3, della legge 16 ottobre 2026, n. 187, le parole "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "possono derivare nuovi o maggiori oneri nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e di ulteriori risorse stanziate a decorrere dall'anno 2027 nel Fondo per la riforma della polizia locale di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027". Conseguentemente, all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: ", incrementati di ulteriori 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"."

Motivazione.

La legge delega n. 187/2026 contiene una clausola di invarianza finanziaria che, se non superata, rischia di rendere inattuabili le parti più qualificanti della riforma, come l'introduzione di classi di rischio, l'equo indennizzo, il patrocinio legale e l'adeguamento delle dotazioni strumentali, tutte misure che comportano oneri quantificabili solo in sede di decreti legislativi. Il Fondo per la riforma della polizia locale, attualmente dotato di 20 milioni annui dal 2027, è già in larga parte assorbito dalle disposizioni in materia assistenziale e infortunistica richiamate dall'articolo 6, comma 1, e non è sufficiente a coprire l'insieme degli interventi previsti dalla delega.

L'incremento di 50 milioni annui a decorrere dal 2027 consente al Governo di esercitare la delega senza l'ostacolo dell'invarianza, garantendo al contempo che gli oneri siano contenuti in un fondo dedicato, soggetto a monitoraggio e a copertura finanziaria certa, e non gravino in modo indiscriminato sui bilanci degli enti locali.

- **Misure in materia di personale educativo-scolastico**

Inserire dopo l'art. 102 il seguente:

"Art. 102 – quater (Misure in materia di personale educativo-scolastico)

“All’art. 5, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, il comma 3 è sostituito con il seguente:
3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole «anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

3bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il personale iscritto nelle graduatorie del personale scolastico educativo gestite direttamente dai comuni è immesso in servizio a tempo determinato e indeterminato, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali, esclusivamente in Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Il medesimo personale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in servizio presso i Comuni, inquadrato nei profili educativo e scolastico dell'Area degli Istruttori di cui all'Allegato A del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il 1°giorno del mese successivo all’entrata in vigore della norma, viene automaticamente reinquadrato in Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, fermo restando il trattamento economico in godimento qualora superiore a quello contrattualmente previsto per l’Area. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo perequativo finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del suddetto fondo tra gli enti.

Motivazione.
Il sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999 collocava il profilo di “educatore di asilo nido” nella categoria C richiedendo quale titolo di accesso il diploma di scuola superiore. Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, nell’istituire il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, all’art. 14 comma 3 ha previsto espressamente la laurea quale requisito di accesso per l’esercizio della professione di “educatore dei servizi educativi per l’infanzia”, riconoscendo sul piano normativo la maggiore complessità e responsabilità di tali figure professionali. Il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 allineandosi alla previsione normativa e nell’ambito di una complessiva modernizzazione e riscrittura del sistema di classificazione del personale ha ascritto, con decorrenza 1° Aprile 2023, alla più elevata area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (corrispondente alla ex categoria D) i profili di educatore, docente, insegnante, con conseguente obbligo di possesso del diploma di laurea per l’accesso alla nuova area contrattuale. In quella circostanza le parti negoziali, considerata l’insufficienza delle risorse poste a carico del rinnovo del CCNL utili ad operare un reinquadramento di tutto il personale educativo scolastico in servizio alla data del 1° aprile

2023, inquadrato nella ex categoria C alla luce del previgente ordinamento professionale, ha disposto la confluenza di tale personale nell'Area degli Istruttori, come profilo ad esaurimento. Contestualmente si è alimentato un filone giurisprudenziale sempre più nutrito (ex plurimis Consiglio di Stato con la sentenza n. 7165 del 19 agosto 2024) che conferma l'urgenza di sanare tale disparità predisponendo un meccanismo di transito automatico del personale educativo – scolastico attualmente inquadrato in Area Istruttori verso l'area superiore, sottratto alla discrezionalità e alle diverse capacità di finanziamento dei singoli enti. La proposta emendativa, finalizzata ad operare un reinquadramento automatico a valere su risorse statali, risponde all'impegno che le parti negoziali, Aran e OO.SS firmatarie dell'Ipotesi del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, hanno congiuntamente assunto nella Dichiarazione n. 2 "Le parti dopo aver approfondito la tematica della classificazione del personale educativo e scolastico ritengono non più rinviabile un intervento normativo di risoluzione delle criticità complessive, ivi compreso il personale dell'Area degli Istruttori inquadrato nel profilo ad esaurimento, e per tale ragione si impegnano a farsi parte attiva per sensibilizzare il governo al suddetto intervento"

Inserire dopo l'art. 102 il seguente:
"Art. 102 - quinquies (Sisma 2016)"
All'art. 19 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato
b) al comma 2 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli allegati 1,2,2 bis del decreto legge 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299".

Motivazione.
L'art. 19 introduce una misura di preminente rilievo per il consolidamento occupazionale nei territori del "primo cratere" consentendo di stabilizzare il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti interessati con almeno tre anni di servizio maturati anche in posizioni contrattuali diverse. Risulta particolarmente apprezzabile sia la flessibilità dei requisiti normativi previsti per la stabilizzazione - poiché per il triennio di servizio, maturabile fino al 31 dicembre 2026, è consentito il cumulo di svolti presso amministrazioni anche diverse da quella che procede all'assunzione – sia l'istituzione di uno specifico Fondo presso il Mef a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure che dunque non graveranno sui bilanci degli enti coinvolti. Ai sensi del comma 1 della norma, tuttavia, il campo di applicazione è limitato in via esclusiva ai Comuni di Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto. La proposta emendativa è finalizzata ad ampliare le misure di stabilizzazione a beneficio di tutti i Comuni del Centro Italia interessati dagli analoghi eventi sismici in ragione della necessità di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione.

- **Valutazione della performance**

Inserire dopo l'art. 102 il seguente:
"Art. 102 sexies (Valutazione della performance)"
"All'art. 3 comma 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il secondo, terzo e il quarto periodo sono abrogati"

Motivazione.
L'art. 3 comma 5 del d.lgs. 150/2009, come modificati dall'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 2 luglio 2026, n. 119 recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni" dispone, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, l'attribuzione di punteggi apicali in misura non superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica.
La limitazione aprioristica dei punteggi apicali ad un numero limitato di dirigenti e dipendenti che richiama le "fasce predeterminate" di valutazione introdotte dalla riforma Brunetta del 2009 mortifica il momento valutativo che, proprio nella logica della stessa legge 119/2026, dovrebbe essere il principale banco di prova delle capacità manageriali della dirigenza, trasformandolo in un esercizio acritico di formale aderenza al precetto normativo. Inoltre, la forzatura sugli esiti della valutazione, più che dare come risultato un apprezzamento per il 30% dei soggetti destinatari delle valutazioni più elevate, produrrebbe l'effetto di una maggioranza forzosamente demotivata generando fenomeni di conflittualità interna.
La proposta emendativa è pertanto finalizzata ad abrogare la limitazione dei punteggi apicali reintrodotta dalla legge 119/2026.

Aggiungere il seguente articolo:
Art. 102 septies Agibilità sindacale nelle pubbliche amministrazioni
"Per la partecipazione al sistema delle relazioni sindacali (informazione, istituti del confronto e contrattazione integrativa), convocati dalle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, anche da remoto, le riunioni avvengono, di norma, fuori l'orario di lavoro. Nei casi in cui ció non sia possibile i dirigenti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti e delle aree di contrattazione a partecipare alle trattative o agli incontri sindacali sono da considerarsi in servizio. L'ARAN disciplina, mediante appositi accordi quadro, le modalità ed i criteri utili per l'espletamento del mandato sindacale relativo alla partecipazione ai diversi livelli delle relazioni sindacali, garantendo che ad un numero limitato di dirigenti sindacali per ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa possano partecipare alle riunioni senza l'utilizzo dei permessi per l'espletamento del mandato previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Quadro stipulati dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative."

Motivazione.
La riduzione del 50% dei distacchi e dei permessi sindacali disposta dal DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, ha significativamente inciso sulla possibilità del pieno esercizio dell'attività sindacale, attività tutelata dalla nostra carta costituzionale. L'emendamento si propone, pur nel rispetto delle norme vigenti in tema di relazioni sindacali, di rendere effettivo l'istituto della partecipazione garantendo ad un numero limitato di dirigenti sindacali titolari della contrattazione integrative di poter partecipare alle riunioni convocate dall'Amministrazione in orario di servizio senza decurtazione dei permessi per l'espletamento del mandato.

Dopo articolo 107 (potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e programma nazionale talenti per la ricerca), inserire articolo 107- bis:

1. Al fine di sostenere il sistema universitario statale attraverso la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale, all'art.1, comma 297, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:- al comma 1, lettera b) dopo il secondo periodo è aggiunta la seguente proposizione "A decorrere dall'anno 2027 alle risorse di cui alla presente lettera sono aggiunti ulteriori 50 milioni destinati all'incremento stabile dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa del personale del comparto e dell'area dirigenziale nella misura rispettivamente del 90% da destinare ai Fondi risorse decentrate del personale di comparto e del 10% al Fondo della retribuzione di posizione di risultato dell'area dirigenziale, da ripartire secondo modalità che saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale."
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2027, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, le Università possono incrementare, altresì, con oneri a proprio carico e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la componente variabile dei Fondi risorse decentrate del personale di comparto e del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, fino al 30% del valore complessivo di ciascun fondo nella consistenza certificata dagli organi di revisione preposti per l'anno 2026.

Dopo l'art.108 ((Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM) aggiungere articolo 108-bis:

"Art. 108 – bis (Sblocco del fondo accessorio degli EPR)

Comma 1

«Fermo restando il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché i limiti di spesa derivanti dalle dotazioni finanziarie ordinarie erogate dai Ministeri vigilanti, gli Enti pubblici di ricerca (EPR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono incrementare i rispettivi fondi per il trattamento accessorio, con riferimento agli anni non ancora certificati, per un importo non superiore al 15 per cento annuo del valore dei medesimi fondi. L'incremento di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza di risorse economiche consolidate nei bilanci degli enti e avviene fermo restando il principio dell'invarianza finanziaria sui saldi di finanza pubblica.»

Comma 2 Modifica Art. 52 D.LGS 165/2001 COMMA 1 BIS

«All'art. 52 D.LGS 165/2001 COMMA 1 BIS primo capoverso è apportata la seguente modifica: "1-bis**.** I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei ricercatori/tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali."

Comma 3 Destinazione d'uso delle risorse destinate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo degli EPR

All'art. 4 comma 7 bis del DL 25/2025 all'ultimo periodo viene aggiunto:

"Le ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il restante 50% all'integrazione delle componenti fisse e/o ricorrenti della retribuzione mediante modalità da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro"."

Art. 121 (Asili nido)

All'articolo 121, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Le risorse eventualmente eccedenti di cui al presente comma sono destinate in via prioritaria all'attivazione dei posti realizzati e non ancora funzionanti per carenza di risorse di gestione; le risorse residue sono ripartite secondo i criteri di cui al primo periodo. Le risorse assegnate a tale finalità sono utilizzate per le spese di funzionamento, per il personale educativo e ausiliario e per l'adeguamento degli orari del servizio. I comuni beneficiari rendicontano annualmente i posti effettivamente attivati, gli orari di apertura e le tariffe applicate alle famiglie.».

Motivazione.

Una struttura costruita produce opportunità soltanto quando il servizio è aperto, dispone di personale qualificato e offre orari e rette accessibili. Questo è decisivo per l'occupazione delle donne e per ridurre i divari territoriali.

Art. 130 (Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, avvalendosi delle strutture competenti e in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura il monitoraggio dell'utilizzo dei limiti di cassa di cui al comma 1. Con cadenza semestrale è resa pubblica un'informativa, articolata per ciclo di programmazione e territorio, sui trasferimenti effettuati, sugli scostamenti rispetto ai cronoprogrammi e sulle relative cause, nonché sugli effetti delle riduzioni e delle rimodulazioni intervenute sulle disponibilità del Fondo. L'informativa è oggetto di confronto con il partenariato economico e sociale nell'ambito delle sedi istituzionali esistenti, con preventiva disponibilità della documentazione e motivato riscontro alle osservazioni e alle proposte formulate per il superamento delle criticità rilevate. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Motivazione.

L'emendamento rafforza la trasparenza e il monitoraggio sull'utilizzo dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al fine di verificarne la coerenza con i cronoprogrammi e con le effettive esigenze di attuazione degli interventi.

L'informativa semestrale permette di distinguere l'avanzamento dei trasferimenti dalle eventuali criticità finanziarie, procedurali o amministrative, rendendo inoltre verificabili gli effetti delle riduzioni e delle rimodulazioni sulle disponibilità del Fondo.

Il confronto nelle sedi di partenariato già esistenti consente alle parti economiche e sociali di contribuire all'individuazione delle criticità e delle possibili soluzioni, salvaguardando la funzione del FSC come strumento aggiuntivo di riequilibrio territoriale.

La proposta non modifica i limiti di cassa e non introduce nuove assegnazioni. Gli adempimenti sono svolti mediante le strutture e le risorse già disponibili.